



COMUNE di TRAMUTOLA

Provincia di Potenza

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 16/02/2017 al 03/03/2017

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Notarile
Saverio NOTARFRANCESCO

Delibera n: 6	Oggetto: Modifica parziale "Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi economici ed altri interventi socio-assistenziali" approvato con delibera di C.C. n. 43 del 29/11/2002.
Data 09/02/2017	

L'anno 2017 il giorno nove del mese di febbraio alle ore 19,18 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione di seduta straordinaria

Che è stata partecipata ai Sigg.ri consiglieri con appositi avvisi scritti, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
CARILE Francesco	■	ORIOLO Nunzio	■
DI MAURO Michele	■	RIVIELLO Antonio	■
CALANDRIELLO Emiliano	■	SALERA Ugo	□
GIACOLINI NICOLA	□	PISANO Roberto	■
MARCONE Alessandro	■		
MERCADANTE Maurizio	■	ASSESSORI COMUNALI ESTERNI	
NICOLETTI Vincenzo	■	GRIECO Anna Maria	■
PICONE Vincenzo	■	PERRUOLO Angela	□
TAVOLARO Annamaria	■	SACCO Claudio	■

Assegnati N. 13	In carica N. 13	Presenti N. 11	Assenti N. 2
-----------------	-----------------	----------------	--------------

Presiede il Sig. Francesco CARILE nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gerardo LUONGO

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 22 comma 2 dello Statuto Comunale) i signori Consiglieri:

Giocoli e Salera

Sono assenti i seguenti Assessori comunali esterni: Perruolo

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i sigg.ri: ////

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con precedente deliberazione consiliare n. 43 del 29/11/2002 esecutiva, fu approvato il vigente Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi economici ed altri interventi socio-assistenziali;
- gli artt. 6 " Assistenza economica finalizzata" e 7 " Assistenza economica Straordinaria", disciplinano le modalità per l'erogazione di un contributo economico, anche con la previsione di attività lavorative;
- con Legge delega n. 30/2003 sono state introdotte per la prima volta le prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 4, c. 1, lettera d), poi disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003 (artt. 70 e 73);
- a seguire, in ordine cronologico, è la Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), che ha apportato significative modifiche all'art. 70 in merito al campo di applicazione del lavoro accessorio, inserendo ulteriori attività ed ampliando la platea di possibili committenti e prestatori. E' intervenuto da ultimo il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015- supplemento ordinario n. 34) ha abrogato e sostituito integralmente gli artt. da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003.

Rilevato che si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e vanno a tutelare situazioni non regolamentate, garantendo la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, il cui pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher);

Dato atto che la Legge Finanziaria 2010 specifica che il committente pubblico e l'Ente Locale potranno avvalersi di lavoro accessorio nel rispetto del vincolo di contenimento delle spese per il personale;

Considerato che:

- questo ente intende erogare i suddetti contributi economici, utilizzando lo strumento dei buoni lavoro, così da poter remunerare le attività lavorative in favore della collettività, con una contestuale copertura assicurativa INAIL e INPS;
- A tal fine è stata predisposta una modifica agli artt.6 e 7 del citato regolamento comunale che vengono illustrate al Consiglio;

Preso visione della bozza di regolamento predisposto dagli Uffici

Udito l'intervento del Sindaco che illustra, per sommi capi, le finalità della modifica consistenti nel riconoscere, a fronte di una prestazione lavorativa, un compenso, in luogo dell'erogazione di contributi a fondo perduto.

Udito l'intervento del Consigliere Pisano il quale preannuncia il voto contrario ritenendo che l'istituto dei voucher leda il diritto costituzionale in materia di retribuzione proporzionale e sufficiente. Il medesimo Consigliere afferma che vi è la fondata possibilità che, a seguito del prossimo referendum, l'istituto possa scomparire dall'ordinamento giuridico. Precisa che non contesta la modifica regolamentare proposta, ma il fatto che, all'interno dell'ordinamento dell'Ente, venga recepito l'istituto dei voucher.

Udito l'intervento dell'assessore Grieco il quale precisa che i voucher consistono in una prestazione occasionale, che il lavoratore è coperto sia da contributi INPS che INAIL e che, negli ultimi tempi, molte criticità in materia di voucher sono state eliminate dalle normative sopravvenute.

Uditi gli interventi del Consigliere Nicoletti il quale precisa che la ratio dell'istituto fu quella di far emergere il lavoro nero e che, ovviamente il voucher non deve tramutarsi in un contratto di lavoro e, del Consigliere Oriolo il quale afferma che sarebbe opportuno stabilire delle griglie su come assegnare i contributi.

Udita, infine, la replica del Sindaco il quale rammenta che i contributi comunque vengono erogati sulla base di un'istruttoria predisposta dagli uffici e che, le ultime modifiche, hanno in parte eliminato le criticità in materia di voucher;

Acquisito sulla proposta il parere favorevole del responsabile l'area amministrativa;

Tutto ciò premesso

Con voti otto voti favorevoli e uno contrario (Pisano) espressi in forma palese per alzata di mano e due astenuti (Riviello e Oriolo);

DELIBERA

Di modificare per le motivazioni esposte nel preambolo, gli artt. 6 " Assistenza economica finalizzata" e 7 " Assistenza economica straordinaria" del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi economici ed altri interventi socio-assistenziali" approvato con delibera di C.C. n. 43 del 29/11/2002, come da testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Al fine di una maggiore intellegibilità del provvedimento si riporta il testo coordinato dello stesso.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI E DI ALTRI
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

TITOLO I

Articolo 1: Generalità

Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, attraverso progetti atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

Articolo 2: Destinatari degli interventi

L'assistenza economica può essere erogata in favore di cittadini che risiedono nel territorio comunale, privi di reddito, oppure con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato non sia superiore alla soglia di povertà attualmente stabilita in € 258,23 mensili per una persona che vive sola, fatti salvi gli adeguamenti previsti per legge. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art.6, comma 2 del D.Leg.vo 18.6.1998 n. 237, ossia:

numero dei componenti	parametro	(soglia povertà in €)
1	1,00	(258,23)
2	1,57	(405,42)
3	2,04	(526,79)
4	2,46	(635,25)
5	2,85	(735,96)

- Maggiorazione di 0,35% per ogni ulteriore componente
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art.3, comma 3 della legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4/3/1987 n° 88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n° 18/80 non sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF, delle persone o del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali. La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato e degli altri componenti il nucleo familiare, se maggiorenni. L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. A tal fine trova applicazione quanto previsto nel vigente "Regolamento per l'effettuazione dei controlli sull'autocertificazione".

Articolo 3: Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purchè possa essere accertata una stabile convivenza. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare anche i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF.

Solo ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Si intende per famiglia anche una persona che vive sola.

Articolo 4: Forme d'intervento

Il Comune di Tramutola attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischi di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e sociali. Nel limite degli stanziamenti di bilancio gli interventi d'assistenza economica si articolano in:

- Assistenza economica finalizzata;
- Assistenza economica straordinaria.

Articolo 5: Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a) Versino in stato d'indigenza ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale annualmente determinato;
- b) Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti;
- c) Non siano titolari di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- d) Siano privi di stabile occupazione;
- e) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere, perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, parenti ed affini, in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti, obbligati agli alimenti, risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo e vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per far fronte allo stato di indigenza. Tuttavia il comune si riserva, nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Articolo 6: Assistenza economica finalizzata

L'assistenza economica finalizzata consiste in un intervento economico, di norma, a favore dei soggetti che, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa e riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 5, accettino di svolgere attività di servizio civico.

Tale assistenza si sviluppa mediante l'erogazione di buoni lavoro (voucher), c.d. "lavoro accessorio", così come disciplinato 70-72 del D.lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003, dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e D.Lgs. 185/2016.

L'Ente vuole offrire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica o che soddisfino determinati requisiti di carattere sociale, in modo del tutto trasparente e nel rispetto di criteri che verranno illustrati di seguito.

A tal fine il Comune utilizza l'istituto dei buoni lavoro ("voucher") e impegnare i prestatori di lavoro (così come previsto dalle norme vigenti in materia) in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per l'ente pubblico stesso, quali a titolo esemplificativo:

- a) **Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane, (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti etc.);**
- b) **salvaguardia e manutenzione verde pubblico, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;**
- c) **piccoli lavori di manutenzione delle strutture o del patrimonio comunale;**

Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente le categorie di individui che soddisfino determinati requisiti dal carattere economico-sociale e previsti dalla normativa vigente ad es:

1. **pensionati (titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio);**
2. **studenti nei periodi di vacanza**
3. **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità);**
4. **lavoratori in part-time (i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale)**
5. **altre categorie di prestatori (inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione MiniASpI e MiniASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati)**
6. **I prestatori extracomunitari (possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per**

studio, o nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”).

7. Altre categorie eventualmente individuate da norme legislative che disciplinano tale istituto.

Il "buono lavoro", dal valore nominale attuale di 10 € e il cui valore netto a 7,5 €, deve considerarsi come "compenso orario" in favore del prestatore ed è uguale per tutti i prestatori che svolgano attività di lavoro accessorio presso l'ente a prescindere dall'attività svolta.

Il contributo economico finalizzato, nei limiti di stanziamento di bilancio, è disposto dalla Giunta Comunale previa approvazione di un apposito progetto individuale, predisposto dall'ufficio sociale comunale di concerto con gli operatori tecnici (assistente sociale e psicologo). Il progetto individuale contiene, di norma, le modalità di impiego dell'interessato e l'importo proposto da corrispondere e non può essere riproposto nel corso del medesimo anno.

L'importo erogabile è determinato dalla differenza fra le entrate dichiarate e la soglia di povertà stabilita dal precedente art.2. L'importo così determinato è trasformato in ore di attività di servizio civico, remunerate, con un voucher, da € 10,00, per ogni ora di lavoro. I voucher saranno erogati a prestazione effettuata.

Le persone che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Articolo 7: Assistenza economica Straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, nel limite degli stanziamenti di bilancio, è un intervento "Una Tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare e non possono svolgere attività lavorative di servizio civico per condizioni personali, familiari, perché non rientrano tra le categorie beneficiarie dei voucher, o perché non possono più presentare istanza per l'assistenza economica finalizzata nel corso dello stesso anno. Tale condizione deve emergere da un'apposita relazione degli operatori tecnici dell'ufficio sociale comunale.

Tra le situazioni di disagio (a solo titolo esemplificativo) si evidenziano:

- Decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- Acquisto combustibile e/o energia per riscaldamento;
- Acquisto biancheria e vestiario;
- Acquisto alimenti e farmaci specializzati non altrimenti forniti;
- Altre gravi situazioni familiari.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, deve pervenire all'ente entro un mese dal verificarsi della situazione di disagio o dell'evento. Il contributo "Una Tantum" è disposto dalla Giunta Comunale a seguito di motivata relazione predisposta dall'ufficio sociale comunale, di concerto con gli operatori tecnici (assistente sociale e psicologo), che si esprimerà in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente che non dovrà essere superiore alla soglia di povertà così come determinata ai sensi del precedente art.2.

La misura di detto contributo è pari al 70% della spesa sostenuta e, in ogni caso, non potrà superare un importo massimo di € 1.500,00. Per coloro che avessero un reddito superiore alla citata soglia di povertà, entro il limite del 20%, su motivata relazione dell'assistente sociale potrà essere concesso un contributo pari al 40% della spesa e, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo di € 500,00.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dell'aiuto economico, accertata dagli operatori tecnici, la prestazione può essere erogata a persona che ne garantisca un corretto utilizzo (anche in termini di acquisto di derrate alimentari e/o altri beni/servizi di prima necessità) a favore del nucleo familiare beneficiario.

Al fine di consentire ai disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare e allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione che spesso nuocciono all'equilibrio psico-fisico della persona svantaggiata, è possibile erogare un contributo straordinario "una tantum" al nucleo familiare per il trasporto dei disabili presso centri di recupero ove non fosse possibile provvedere con mezzi comunali. In tal caso il contributo mensile, per i nuclei familiari rientranti nella soglia di povertà come

determinata ai sensi del precedente art.2, sarà pari all'80% della spesa sostenuta e, in ogni caso, entro l'importo massimo di € 200,00.

Per i nuclei familiari il cui reddito ecceda la soglia di povertà, il contributo mensile è pari al 50% della spesa sostenuta e, in ogni caso, entro l'importo massimo di € 100,00.

In ogni caso l'istruttoria della pratica dovrà essere accompagnata anche da una motivata relazione dell'ufficio sociale.

Articolo 8: Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nella fattispecie trovano applicazione le disposizioni contenute nel " Regolamento servizi di sostegno a domicilio per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia- Allg. B5 e il "Regolamento affidi eterofamiliari bambini e bambine" All. B4- approvati, unitamente al piano sociale di zona " Alto Agri", con delibera di C.C. n. 34 del 09.10.2001.

Articolo 9: Intervento economico per minori, adulti e anziani, ospiti di strutture socio assistenziali

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, su richiesta della famiglia, dell'ufficio Sociale Comunale, o degli stessi interessati, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli.

MINORI:

Qualora l'istituzionalizzazione del minore, sia essa a regime di convitto che di semi convitto, sia richiesta dalla famiglia del medesimo, e perciò non derivi da specifico decreto dell'autorità Giudiziaria, le rette dovute per il ricovero sono cariche dei parenti tenuti agli alimenti.

Nell'eventualità in cui i parenti possano intervenire soltanto parzialmente l'amministrazione Comunale provvederà all'integrazione.

Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette. Per quanto non qui previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel " Regolamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, l'infanzia e le famiglie"- Allg. B6 e il "Regolamento servizi residenziali e semiresidenziali per le bambine e per i bambini" All. B7- approvati, unitamente al piano sociale di zona " Alto Agri", con delibera di C.C. n. 34 del 09.10.2001.

ANZIANI E ADULTI:

Il Comune, attraverso la gestione associata, assicura alle case di riposo un contributo mensile per ciascun ospite pari alla differenza tra il reddito della persona assistita, la quota di reddito minima riservata alla disponibilità della persona assistita (che non può essere inferiore alla metà della soglia di povertà stabilita secondo i parametri di cui all'art.6, comma 2 del D.Lgs. 237/98), la eventuale contribuzione dei familiari dell'assistito (se non rientranti nella soglia di povertà così come determinata al precedente art.2) e la retta mensile per gli anziani non autosufficienti e per gli anziani autosufficienti, così come determinata dalla regione Basilicata.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune, corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale, per l'accertamento della soglia di povertà di cui al precedente art.2. L'ufficio sociale comunale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall'anziano sia direttamente, con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale. Qualora i familiari dell'anziano ricoverato non rientrino nei casi di povertà stabiliti secondo i parametri di cui al precedente art 2, questi sono tenuti, ai sensi dell'art.433 del C.C., alla copertura della contribuzione economica. Sono fatte salve le condizioni previste dagli artt.434,438 e seguenti del titolo XIII del Codice Civile.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengano, si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per la quale si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 3.000,00;
2. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato o degli eredi per i beni ereditati, previa idonee garanzie formali da parte dello stesso o degli eredi affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie nei confronti degli obbligati così come individuati dal presente regolamento.

Qualora, infine, a seguito di accordo di programma o protocollo d'intesa stipulato con l' AUSL n. 2, fossero stabilite forme di contribuzione di parte sanitaria a carico della ASL, sulla base della quantificazione delle attività e dei servizi sanitari eventualmente non forniti dall'azienda sanitaria, ma forniti direttamente dalle case di riposo, la contribuzione a carico del Comune è direttamente ridotta in proporzione alla contribuzione della AUSL.

TITOLO II

Articolo 10: **Prestazioni agevolate**

Il presente titolo disciplina la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio assistenziali agevolate a norma del Decreto Leg.vo 31.3.1998, n. 109, come modificato dal Decreto Leg.vo 3.5.2000, n. 130. Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni, qualora previste, le seguenti prestazioni richieste dai cittadini residenti nel Comune di Tramutola:

- Assistenza domiciliare;
- Particolare e conclamato disagio familiare ai fini di una esenzione e/o riduzione del costo di servizi comunali.

Articolo 11: **Composizione del nucleo familiare**

Ai fini dell'applicazione del presente titolo la composizione del nucleo familiare è individuata dall'articolo 1 bis del D.P.C.M. 04.4.2001, n. 242.

Articolo 12: **Criteri di calcolo della Situazione economica equivalente**

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si applica l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, propedeutica per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'ISEE è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al successivo comma, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come riportato nella tabella del precedente art.2

L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 4.4.2001, n. 242 e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art.4 del DPCM 4.4.2001, n. 242.

Articolo 13: **Dichiarazione sostitutiva unica**

La concessione delle prestazioni sociali agevolate di cui all'art.10 avviene a domanda, con la contestuale presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva unica sul modello approvato con D.P.C.M. 18.5.2001.

La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1 bis del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Amministrazione comunale può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, prevista al primo comma, rilevanti variazioni della situazione economica, verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di opportuna valutazione e relazione da parte dell'ufficio sociale comunale sociale, al fine dell'erogazione di prestazioni agevolate previste dal precedente art.10.

Articolo 14: **Determinazione del valore I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni agevolate.**

La Giunta Comunale, annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione determina i costi base per l'accesso alle prestazioni agevolate, mentre la quota di compartecipazione dell'utenza è determinata applicando le seguenti riduzioni:

Assistenza domiciliare

Fascia di reddito	Reddito ISEE in €	Compartecipazione in % a carico dell'utenza sul costo orario
1° fascia	Fino a 4.000,00	Esente
2° fascia	Da 4.000,01 a 6.000,00	10
3° fascia	Da 6.000,01 a 8.000,00	15
4° fascia	Da 8.000,01 a 10.000,00	20
5° fascia	Da 10.000,01 a 13.000,00	30
6° fascia	Da 13.000,01 a 16.000,00	40
7° fascia	Oltre 16.000,01	100

In fase di prima applicazione i relativi costi sono determinati, ai sensi dell'art.42 c.2 lettera f) del T.U. 267/2000, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Agevolazioni peri servizi comunali

Qualora particolari e conclamati disagi familiari dovessero determinare una esenzione e/o riduzione del costo dei servizi comunali, i richiedenti, per compensare il valore delle agevolazioni concesse, dovranno svolgere attività di servizio, civico ad un costo orario di € 6,00. Il servizio è disciplinato secondo le modalità previste dal precedente art.6.

L'istruttoria della pratica dovrà essere accompagnata anche da una motivata relazione dell'ufficio sociale.

Articolo 15: Il credito solidale

Il credito solidale è una forma di partecipazione diretta alla fornitura dei servizi e delle prestazioni da parte di cittadini utenti di servizi o destinatari di prestazioni, ovvero i familiari o volontari sostenitori. Le modalità operative sono indicate nella scheda allegata in calce al presente regolamento.

Articolo 16: Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia sarà altresì trasmessa ai servizi amministrativo e contabile.

Articolo 17: Norme modificate e abrogate

L'art. 12 del vigente "Regolamento del servizio di sostegno a domicilio per le persone anziane in difficoltà", approvato unitamente al Piano sociale di zona "Alto Agri" è così riformulato:

1. Gli utenti concorrono alla copertura dei costi del servizio, secondo quanto definito dal presente regolamento e dagli atti di programmazione locale dei singoli Comuni, in conformità dei criteri individuati dalla normativa vigente.
2. E' fatta salva la facoltà dei singoli Comuni di intervenire senza oneri a carico degli utenti che presentino particolari indicatori della situazione economica equivalente (ISEE). Le fasce di contribuzione sono stabilite dal Comune con propri provvedimenti ed hanno effetto esclusivamente sui cittadini utenti residenti..

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e terminano di avere efficacia i seguenti regolamenti comunali:

- "Servizio di assistenza domiciliare" approvato con delibera di C.C. n. 31 del 28.9.1998 modificato con successiva delibera di C.C. n. 10 del 28.2.2000.
- "Servizi socio assistenziali" approvato con delibera di C.C. n. 4 del 06.02.1997.

Articolo 18: Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'ufficio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici. La comunicazione dei dati personali ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 19: Disposizioni finali

Per quanto non risulta contemplato nel presente regolamento si fa esplicito rinvio alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, nonché al Piano Regionale Triennale per i servizi socio-assistenziali e al Piano sociale di zona ambito "Alto Agri".

Articolo 20: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'albo pretorio, successiva all'esecutività dell'atto che lo ha approvato.

Oggetto: Modifica parziale "Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi economici ed altri interventi socio-assistenziali" approvato con delibera di C.C. n. 43 del 29/11/2002.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con precedente deliberazione consiliare n. 43 del 29/11/2002 esecutiva, fu approvato il vigente Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi economici ed altri interventi socio-assistenziali;
- gli artt. 6 " Assistenza economica finalizzata" e 7 " Assistenza economica Straordinaria", disciplinano le modalità per l'erogazione di un contributo economico, anche con la previsione di attività lavorative;
- con Legge delega n. 30/2003 sono state introdotte per la prima volta le prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 4, c. 1, lettera d), poi disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003 (artt. 70 e 73);
- a seguire, in ordine cronologico, è la Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), che ha apportato significative modifiche all'art. 70 in merito al campo di applicazione del lavoro accessorio, inserendo ulteriori attività ed ampliando la platea di possibili committenti e prestatori. E' intervenuto da ultimo il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015-supplemento ordinario n. 34) ha abrogato e sostituito integralmente gli artt. da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003.

Rilevato che si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e vanno a tutelare situazioni non regolamentate, garantendo la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, il cui pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher);

Dato atto che la Legge Finanziaria 2010 specifica che il committente pubblico e l'Ente Locale potranno avvalersi di lavoro accessorio nel rispetto del vincolo di contenimento delle spese per il personale;

Considerato che:

- questo ente intende erogare i suddetti contributi economici, utilizzando lo strumento dei buoni lavoro, così da poter remunerare le attività lavorative in favore della collettività, con una contestuale copertura assicurativa INAIL e INPS;
- A tal fine è stata predisposta una modifica agli artt.6 e 7 del citato regolamento comunale che vengono illustrate al Consiglio;

Tutto ciò premesso

Visto il T.U. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Di modificare per le motivazioni espresse nel preambolo, gli artt. 6 " Assistenza economica finalizzata" e 7 " Assistenza economica straordinaria" del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi economici ed altri interventi socio-assistenziali" approvato con delibera di C.C. n. 43 del 29/11/2002, come da testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Al fine di una maggiore intellegibilità del provvedimento si riporta il testo coordinato dello stesso.

Tramutola, li 01/02/2017

Parere favorevole, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa sulla succitata proposta di deliberazione.

Tramutola, li 01/02/2017

Il Responsabile del Servizio Contabile, per quanto attiene la regolarità contabile, esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. 267/2000 sulla succitata proposta di deliberazione.

Tramutola, li 01/02/2017

IL SINDACO
Francesco CARILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM/VO
Achille ZARAFFA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Rag. Saverio MERCADANTE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti di Ufficio

Certifica

Che la presente deliberazione è affissa oggi 16 FEB. 2017 all'albo pretorio on line comunale e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03 MAR 2017 come prescritto dall'art. 124 primo comma, del T.U. 267/2000

Dalla residenza municipale, li 16 FEB. 2017

Il Messo COMUNALE
F/to: Saverio NOTARFRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

Certifica

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15 FEB. 2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000)
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3, del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 16 FEB. 2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
F/to: DR. Gerardo LUONGO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 16 FEB. 2017



Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. Gerardo LUONGO